

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 631-bis)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980 (V. Stampato n. 631)
e dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 gennaio 1981 (V. Stampato n. 1568)*

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

con messaggio motivato in data 10 febbraio 1981

(V. Doc. I, n. 1)

per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

**Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico
in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere**

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

Art. 2.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

Art. 4.

All'onere di complessive lire 2.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980 nella misura, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 1.800 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.